



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. **191** del **23-02-2017**

**OGGETTO:** Convenzione tra La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM della ex ASL Roma A del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.

**STRUTTURA PROPONENTE:** UOC Formazione e Aggiornamento ex ASL Roma A

Centro di costo: **124**

L'estensore (Dr. Paolo Tarantino)

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile della U.O.C.  
Formazione e Aggiornamento ex ASL Roma A

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale

(Dr. Paolo Tarantino)

(Dr. Giovanna Scaringella)

data **13/02/2017**

data **13/02/2017**

data

Il presente Atto contiene dati sensibili SI  NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... - Esercizio 2017 C.E. n. .... (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole   
(con motivazioni allegate al presente atto)

data **18.2.2017** firma

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

Favorevole

Non favorevole   
(con motivazioni allegate al presente atto)

data **20.2.2017** firma

Il Presente provvedimento si compone di n. **2** pagine di cui n. **3** pagine di allegati

**Fcd**

Il Direttore generale  
Dott. Angelo Tarascio

ASL  
ROMA 1

191 olep 23-02.2017

**IL DIRETTORE della UOC FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO EX ASL ROMA A**

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

**Vista** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

**CONSIDERATO CHE** tra La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico, con sede legale in Roma, via Giuseppe Ferrari, 2 C.F. e P.I. 04369821006, rappresentata dal responsabile Legale Dott.ssa Alessandra Muscetta e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 -00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ex ASL Roma A, del tirocinio di formazione degli allievi iscritti alla suddetta Scuola e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

**VISTO CHE** la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) ed il successivo Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini formativi (non costituenti rapporti di lavoro) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

**VISTO CHE** la Legge n. 56/89 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in psicologia o medicina e chirurgia e ad un'ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione, di durata non inferiore a quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;

**VISTO CHE** l'art. 3 della sopra citata Legge 56/89 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del S.S.N.;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma I ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

**PRESO ATTO CHE** La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto n. 509 del 29.01.2001;

**PRESO ATTO CHE** La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico, con nota prot. gen. 0123745 del 24.11.2016, agli atti della UOC Formazione ex ASL ROMA E ed inviata con nota prot. N. 0128192 del 05.12.2016 alla UOC Formazione e Aggiornamento della ex ASL ROMA A, ha chiesto di stipulare una convenzione con la ASL Roma I;

**VISTO CHE** il Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma della ex ASL Roma A ha inviato con nota prot. E 43 del 09.01.2017 il parere positivo per la stipula di una nuova convenzione;

**PRESO ATTO CHE** La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico, ha approvato lo schema di convenzione con e-mail del 13 gennaio 2017, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E;

**TENUTO CONTO CHE** il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

**CONSIDERATO CHE** La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

**SENTITO** il Direttore della UOC Formazione della ex ASL Roma E, dr. Eduardo Turi, che condivide il presente atto nella forma e nella sostanza;

**Attestato** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n.



20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 24/1/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A delle attività formative degli allievi della suddetta Scuola;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma A sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
  1. progetto formativo del tirocinante ( modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
  2. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A ;
- di prevedere che La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL o altro istituto assicurativo, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69


Il Responsabile del procedimento

(Dr. Paolo Tarantino)



Il Direttore della UOC Formazione  
e Aggiornamento ex ASL Roma A

(Dr.ssa Giovanna Scarnicella)



Il Direttore di Area di Direzione Aziendale

### IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 24/1/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

**DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Convenzione tra La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM della ex ASL Roma A del tirocinio di formazione degli allievi e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo. Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico per lo svolgimento presso il Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A delle attività formative degli allievi della suddetta Scuola;
- di stabilire che il Direttori del Dipartimento di Salute Mentale ex Asl Roma A sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
  1. progetto formativo del tirocinante ( modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
  2. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A ;
- di prevedere che La Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile a Indirizzo Psicodinamico provveda alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie presso INAIL o altro istituto assicurativo, nonché per la Responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia durata quadriennale con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese

## CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

La Scuola di formazione in Psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo Psicodinamico, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 2 - 00195 Roma, d'ora in poi denominata "Scuola", in persona del Rappresentante Legale Direttore Dott.ssa Alessandra Muscetta, nata a Roma il 27.09.1965 C.F. MSCLSN65P67H501N

L'ASL ROMA 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopraccitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La "Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto Direttoriale N. 509 DEL 29.01.2001;
- L'"Azienda" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la "Scuola" dichiara di avere preso visione;
- Le predette convenzioni stipulate con le suddette Deliberazioni, ormai superate, sono revocate dalla presente convenzione;

si conviene quanto segue:

**Art. 1-** La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'"Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le strutture afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma**.

**Art. 2** la "Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' "Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

**Art. 3** - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell' "Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in "Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

**Art. 4** Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'"Azienda" si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma A** un numero di tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari a  $\frac{1}{2}$  ( compresi eventuali frequentatori volontari) e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

**ART. 5** L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 6** Il tirocinante è tenuto a :

- Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattico-formativa;
- Attestare i periodi di frequenza con il badge;
- Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' "Azienda";

- Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

**Art. 7** La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni ( invalidità permanente e morte)

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

**Art. 8** La " Scuola " si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito offre annualmente le seguenti opportunità formative: Ad accogliere gratuitamente il numero di 3 operatori della ASL ROMA 1, su indicazione di quest'ultima, in ognuno dei seminari o convegni organizzati dalla Scuola

Al termine di ogni anno di convenzione la " Scuola " si impegna a comunicare alla UOC Formazione dell' " Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

**Art. 9** Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' " Azienda" e la " Scuola".

**Art. 10** Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

**Art. 11** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

**Art. 12** Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per La Scuola di formazione in Psicoterapia dell'adolescenza

e dell'età giovanile a indirizzo Psicodinamico

( Dott.ssa Alessandra Muscetta )

Per la ASL ROMA 1

( Dott. Angelo Tanese )